Causa Dragoni c. *Italia - Prima sezione - sentenza 2 luglio 2026 (ricorso n. 12654/22)*

Vita familiare – Dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di una minore, figlia di madre in condizione disturbo mentale – Allontanamento definitivo – Esistenza di soluzioni meno radicali – Mancata considerazione della necessità di preservare, per quanto possibile, il legame tra madre e figlia – Genitori in situazione di vulnerabilità – Assenza di proporzione – Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Vita familiare – Dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di una minore, figlia di madre in condizione disturbo mentale – Allontanamento definitivo – Esistenza di soluzioni meno radicali – Mancata considerazione della necessità di preservare, per quanto possibile, il legame tra nipote e nonni materni – Genitori in situazione di vulnerabilità – Nonni come risorsa alternativa valida – Assenza di proporzione – Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola il diritto alla vita familiare di una coppia di genitori il complessivo comportamento delle autorità nazionali, le quali – pur innanzi alla situazione di una madre in condizione di disturbo mentale e a un padre in condizione di difficoltà socio-economica – non dimostrino in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno drastiche, la misura dell'adozione sia la più adeguata e corrispondente all'interesse superiore del minore. Il procedimento nazionale che non preveda garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza nella vita familiare e degli interessi in gioco, tra cui l'insistito sostegno alla genitorialità – volto a potenziare le capacità genitoriali della madre e del padre – e la valutazione di eventuali misure alternative meno drastiche della dichiarazione di adottabilità, viola il diritto alla vita familiare tutelato dall'articolo 8 CEDU.

Viola il diritto alla vita familiare dei nonni materni il complessivo comportamento delle autorità nazionali, le quali – pur innanzi alla situazione di una madre in condizione di disturbo mentale e a un padre in condizione di difficoltà socio-economica – non dimostrino in modo convincente che la misura dell'adozione sia la più adeguata e corrispondente all'interesse superiore del minore. Il procedimento nazionale che non preveda garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza nella vita familiare e degli interessi in gioco, tra cui l'eventuale riconoscimento del ruolo dei nonni – volto a sostenere le capacità genitoriali della madre e del padre – viola il diritto alla vita familiare tutelato dall'articolo 8 CEDU.

Fatto. Dora Dragoni è una donna italiana, residente a Bagnacavallo (RA), di professione medico e agopunturista. Oggetto di diagnosi di malattia mentale, era stata sottoposta a un TSO nel 2010 e poi seguita dal centro di salute mentale fino al 2016. Nel 2014, aveva stabilito una relazione con un uomo turco (Fatih Divrak). Dapprima, essi avevano convissuto in Turchia, paese in cui si erano sposati; poi erano tornati in Italia, nel 2016. La donna era rimasta incinta e il 3 luglio 2017 – dopo 37 settimane di gravidanza – aveva tentato il suicidio. Ricoverata d'urgenza, aveva rifiutato il parto cesareo, nonostante il nascituro fosse podalico. Il giorno successivo, sebbene il servizio psichiatrico dell'ospedale avesse fatto un colloquio con lei, ella aveva lasciato il presidio sanitario, salvo tornarvi il 25 luglio 2017 per un cesareo in via d'urgenza, per la nascita di una bambina. Quattro giorni dopo, nella cartella clinica fu annotato che la donna aveva mostrato segni di disturbo psichico, aveva sostenuto che la bambina fosse, in realtà, un maschio e aveva rifiutato il colloquio con l'assistente sociale. Inoltre, aveva dimostrato di essere disinteressata a vedere la neonata. Nel frattempo, la donna – due giorni dopo il parto – aveva firmato per uscire dall'ospedale. Nei primi giorni di agosto, lei e il marito avevano – sì – visitato la neonata ma la madre si era rifiutata di allattarla. Sicché, il 2 agosto 2017, il pubblico ministero aveva fatto istanza al tribunale dei minori per la dichiarazione dello stato di abbandono della bambina e del relativo stato di adottabilità (v. nn. 4-15 della sentenza).

Il 17 agosto 2017, il tribunale dei minorenni – su domanda del PM – aveva sospeso la potestà genitoriale della donna e del marito; aveva ordinato l'accoglienza della bambina in una struttura

protetta; consentito la visita settimanale ai genitori e bisettimanale ai nonni materni e nominato un CTU.

Nel maggio 2018, il centro di salute mentale (CSM) – che aveva continuato a seguire la Dragoni – scrisse che ella aveva prestato totale collaborazione al programma e che poteva ritenersi pronta a recuperare il suo ruolo genitoriale. Viceversa, il CTU aveva concluso che la madre non era in grado di interagire emotivamente con la bambina; migliore era l'atteggiamento del padre, che appariva pronto ad assumere un ruolo di mediazione tra la madre e la bambina. Analogamente i nonni materni, che potevano dirsi risorse valide nel contesto esaminato. Tuttavia, tutto considerato, sarebbe stato sconsigliabile far rientrare la bambina in famiglia. Pertanto, il tribunale dei minori aveva ordinato ai servizi sociali di predisporre un percorso di sostegno genitoriale per i coniugi, ferma restando la collocazione della minore nella struttura protetta. La psicologa incaricata, nel gennaio 2019, aveva scritto in una relazione secondo cui – pur alla luce dei progressi avutisi nel percorso di sostegno – gli aspetti critici delle capacità genitoriali non potevano dirsi superati, specialmente nella madre. In senso negativo rispetto al ritorno della bambina in famiglia si erano pronunziati anche i servizi sociali.

Nel giugno 2019, il tribunale dei minori dichiarò la bambina in stato di abbandono e adottabile. Cessarono quindi le visite dei genitori e dei nonni materni. Il 4 settembre 2019, madre, padre e nonni appellarono la pronuncia ma senza successo (la corte territoriale rigettò il gravame il 1° luglio 2020). Né miglior sorte ebbe il ricorso per cassazione (sentenza del 14 giugno 2021). Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8. Nel frattempo, il 4 settembre 2023, la Dragoni dette alla luce a un secondo figlio, rispetto al quale le autorità italiane non presero misura alcuna; e, al momento della discussione della causa a Strasburgo, la medesima ricorrente era in attesa del terzo figlio.

Diritto. La causa viene esaminata dalla Prima sezione, in composizione plenaria. La Corte dà per pacifici i fatti e ricorda come, nella sua giurisprudenza, il legame tra genitori e figli è uno dei pilastri del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU. Le interferenze pubbliche con questo diritto sono – sì – possibili ma devono essere previste per legge (in questo caso, lo sono, ad avviso della Corte). Esse, inoltre, devono consistere in misure necessarie in una società democratica, con ciò intendendosi che vi deve essere un rapporto di proporzione tra lo scopo legittimo previsto dalla legge e il mezzo per ottenerlo (v. n. 80). In questo senso, è compito degli Stati sottoscrittori adoperarsi affinché il rapporto tra genitori e figli – ove interrotto per qualsiasi causa – sia ripristinato con ogni ragionevole sollecitudine (v. n. 81). Sicché, anche laddove gli interessi dei genitori e del minore appaiano confliggere, lo Stato deve compiere ogni sforzo per conseguire la riunificazione, entro un equilibrato bilanciamento.

In questo contesto, la Corte osserva che – pur a fronte delle inadeguatezze iniziali – il percorso di sostegno genitoriale era iniziato solo nel maggio 2018 (v. *supra*) ed era terminato già nel gennaio 2019 (un tempo, dunque, troppo breve). Peraltro, il CSM aveva reso un parere dal quale i giudici di primo grado si erano discostati. Essi non avevano saputo ponderare la ritenuta incapacità genitoriale – specialmente della donna – alla luce delle oggettive difficoltà economiche ed emotive della coppia. Inoltre, una buona parte della vicenda sottoposta a giudizio si è svolta nel periodo dell'emergenza pandemica, sicché i comportamenti e le emozioni dei protagonisti dovevano essere valutati dalle autorità italiane con maggiore prudenza. In conclusione, ad avviso unanime della Prima sezione, gli sforzi delle autorità italiane non sono stati sufficienti e, anzi, l'aver prescelto la soluzione drastica della dichiarazione di adottabilità, che ha reciso i rapporti di una bambina così piccola con i genitori naturali, viene considerata una misura sproporzionata (in tal senso la sentenza richiama il precedente

della *Grande Chambre* Strand Lobben e altri *c.* Norvegia del 2019 e D.M e N. *c.* Italia del 2022[1]). Di qui la constatazione della violazione dell'art. 8 CEDU nei riguardi dei genitori.

Peraltro, secondo la Corte, questi stessi elementi finiscono per costituire violazione anche per i nonni materni. La Corte premette che, in via di massima, il diritto dei nonni rispetto ai nipoti non equivale a quello dei genitori (v. n. 112). Ma proprio perché – nella tesi del tribunale dei minori – erano inidonei i genitori, allora alla relazione dei nonni con la bambina doveva essere riservata un'attenzione più marcata, tanto più che – non senza contraddizione – all'inizio il diritto di visita era stato concesso anche a loro. Sicché anche il diritto dei nonni materni è stato violato.

La Corte prende atto che la "riforma Cartabia" ha introdotto – a date circostanze – la possibilità di rescissione del giudicato civile per i casi di accertamento di violazione della Convenzione; e condanna l'Italia al pagamento della somma di 35 mila euro complessivi per i genitori e 27 mila euro complessivi per i nonni, a titolo di danno morale; e di 20 mila euro a coppia di ricorrenti (*in est*: madre e padre, da un lato, e nonni, dall'altro) per le spese.

La sentenza è divenuta definitiva il 2 ottobre 2026.

[1] Su cui v. ampiamente il *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 39 e 102.